



Comune di Mentana
Provincia di Roma

REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 17.11.2010

Indice

REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.....	1
Art.1 Sede e requisiti.....	2
Art.2 Ammissione.....	2
Art.3 Coordinamento	2
Art.4 Organizzazione	2
Art.5 Organizzazione gerarchica del Gruppo.....	3
Art.6 Volontari effettivi	3
Art.7 Volontari complementari.....	3
Art.8 Volontari temporanei.....	4
Art.9 Formazione ed addestramento	4
Art.10 Direzione.	4
Art.11 Responsabilità.....	4
Art.12 Benefici	4
Art.13 Garanzia.....	5
Art.14 Sospensione ed esclusione del volontario.....	5
Art.15 Esercitazioni e Formazione.....	5
Art.16 Censimento delle risorse.....	5
Art.17 Inventario e custodia dei materiali.....	5
Art.18 Eventi calamitosi.....	5
Art.19 Eventi calamitosi – Adempimenti.....	6
Art. 20 Adempimenti complementari.....	6
Art. 21Pubblicità del Regolamento.....	6
Art. 22 Notificazione del Regolamento.....	6
Art. 23 Leggi ed atti regolamentari.....	6
Art. 24 Entrata in vigore del presente Regolamento.....	6

Art. 1 Sede e requisiti

È costituito presso il Comune di Mentana il gruppo comunale di volontari di protezione civile con sede amministrativa in Mentana Piazza Federico Zeri n. 1 e logistica nella sede dell'ex Mattatoio, al quale possono aderire cittadini di ambedue i sessi che abbiano compiuto il 18 anno di età, abbiano dimora preferibilmente nel Comune stesso o nei comuni limitrofi, in possesso dei requisiti necessari, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito civile di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Art. 2 Ammissione

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda (all. A) al Comune e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco o dell'Assessore delegato e precedentemente vagliata dal Coordinatore del Nucleo.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale specializzazione.

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art.4 della L.266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

Art. 3 Coordinamento

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 225/92, è autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza della popolazione. Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e nomina fra i componenti dello stesso un coordinatore, che ha la responsabilità operativa del gruppo con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Art. 4 Organizzazione

Il Sindaco, con il supporto del Coordinatore del Gruppo Comunale, predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- garantire turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al gruppo comunale; indicare altresì capacità e tempi di mobilitazione;
- curare al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate e in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni;
- informare e sensibilizzare la popolazione in materia di protezione civile;
- gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché mantenere aggiornato un semplice Piano Comunale di Protezione Civile, se esistente;
- ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.

Art. 5 Organizzazione gerarchica del Gruppo

Il Sindaco è responsabile unico del Gruppo e nomina, fra i membri del Gruppo stesso, un coordinatore, un vice coordinatore, un segretario, un tesoriere, un responsabile per le emergenze interne, un responsabile per le emergenze esterne ed un responsabile degli strumenti operativi. I suddetti rimangono in carica per tre anni.

Il coordinatore nominato dal Sindaco su indicazione dell'assemblea del Gruppo, in fase operativa, ha la responsabilità del Gruppo ed è responsabile del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Il Vice Coordinatore, nominato dal Sindaco su indicazione dell'assemblea del Gruppo, ha il compito di coadiuvare il Coordinatore nelle sue funzioni e sostituisce il Coordinatore in caso di assenza, vacanza o impedimento.

Il Segretario, nominato dal Sindaco su indicazione dell'assemblea del Gruppo, ha l'incarico di conservare copia di tutta la documentazione riguardante il Gruppo e i singoli Volontari, di tenere aggiornate le liste dei componenti effettivi, complementari e temporanei, presso l'ufficio Comunale di Protezione Civile, appositamente costituito presso la sede di Piazza Federico Zeri n. 1, ed inoltre di sollecitare, chi non avesse diritto, a restituire l'equipaggiamento datogli in consegna dal Comune di Mentana.

Il Tesoriere, nominato dal Sindaco su indicazione dell'Assemblea del Gruppo, ha il compito di reperire e gestire le risorse economiche del Gruppo. È tenuto, inoltre, annualmente, al rendiconto della gestione ed a presentarlo, per l'approvazione, al Consiglio del Gruppo.

Il responsabile delle emergenze interne, nominato dal Sindaco su indicazione dell'assemblea del Gruppo, ha il compito di coadiuvare il Coordinatore nell'organizzazione e gestione dei Volontari nelle emergenze che si verificano nel territorio del Comune di Mentana.

Il responsabile delle emergenze esterne, nominato dal Sindaco su indicazione dell'assemblea del Gruppo, ha il compito di coadiuvare il Coordinatore nell'organizzazione e gestione dei Volontari nelle emergenze che si verificano oltre il territorio del Comune di Mentana.

Il responsabile degli strumenti operativi, nominato dal Sindaco su indicazione dell'assemblea del Gruppo, ha il compito di far tenere in efficienza tutte le attrezzature ed i mezzi in dotazione al Gruppo, e comunicare alla segreteria il movimento degli stessi.

Il responsabile della sussistenza, nominato dall'Assemblea del Gruppo, ha il compito di garantire la sussistenza del Gruppo in caso di intervento od esercitazione.

Il responsabile della sensibilizzazione, nominato dall'Assemblea del Gruppo, ha il compito di sensibilizzare i cittadini, sulle tematiche inerenti la Protezione Civile.

Il Consiglio di Gruppo è formato dai responsabili e da 4 volontari nominati dall'Assemblea del Gruppo ed ha il compito di coadiuvare i responsabili nei compiti loro inerenti nelle attività del Gruppo.

Art. 6 Volontari effettivi

Sono Volontari effettivi del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile quei Volontari che, regolarmente iscritti seguono con assiduità le attività del Gruppo.

Art. 7 Volontari complementari

Sono Volontari complementari del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile quei Volontari effettivi, che per motivi contingenti non possono frequentare le attività del Gruppo per oltre 12 mesi o su loro richiesta, ma sono ugualmente disponibili per operazioni di soccorso pubblico, durante il quale riacquisteranno la qualifica di effettivi.

Art. 8 Volontari temporanei

Sono volontari temporanei tutti quei cittadini, che in caso di calamità naturali e di mobilitazione del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile del Comune di Mentana, danno le proprie generalità al coordinatore o al caposquadra operativo e si aggregano temporaneamente al Gruppo, essendo in possesso dei requisiti fisici e della preparazione tecnica necessaria, a giudizio del caposquadra operativo in loco.

Art. 9 Formazione ed addestramento

I volontari saranno formati ed addestrati, con il supporto di tecnici dei Settori regionali, del Corpo Nazionale dei VV.FF. del Corpo Forestale dello Stato, ecc... o di altri tecnici qualificati appartenenti a Istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 10 Direzione

Il gruppo comunale di Protezione Civile, in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti di cui all'art.3

Art. 11 Responsabilità

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente art.4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

Art. 12 Benefici

Ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 613/94 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile, purché il gruppo comunale sia regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno garantiti, nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- la copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art.4 della legge n. 266/1991 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;

Art. 13 Garanzia

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 14 Sospensione ed esclusione del volontario

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del gruppo comunale di protezione civile condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Coordinatore del gruppo comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile.

Art. 15 Esercitazioni e Formazione

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili così come individuate negli articoli precedenti, sarà cura del Sindaco prendere tutte le iniziative utili per inserire tutta la struttura comunale nelle esercitazioni programmate dagli organi regionali e provinciali della Protezione Civile.

Per tale scopo, saranno prese iniziative di concerto con i Sindaci dei Comuni limitrofi.

Art.16 Censimento delle risorse

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio di protezione civile di cui al precedente art.6 dovrà dare corso al censimento delle risorse disponibili e proporre, alla Giunta Comunale l'eventuale acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per la gestione dei primi interventi di emergenza.

Del detto materiale di rilevazione dovrà prendere cognizione il coordinatore nominato dal Sindaco. di cui al precedente art.3.

Art. 17 Inventario e custodia dei materiali

Tutti i materiali ed i mezzi in dotazione del servizio comunale di protezione civile dovranno essere inventariati a norma di legge, assunti in consegna dal personale assegnato al detto servizio che avrà cura della sua manutenzione, assicurandone sempre la piena efficienza.

Art. 18 Eventi calamitosi

Ai fini dell'organizzazione del servizio e delle esercitazioni di cui al precedente art. 15, si farà riferimento ai rischi più gravi cui può essere esposto il territorio comunale, elencati nel Piano di Protezione Civile.

Periodicamente, e comunque a cadenza annuale si provvederà alla ricognizione dei possibili rischi cui il territorio può trovarsi esposto (idrogeologico, industriale ecc...).

Art. 19 Eventi calamitosi – Adempimenti

All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari, il Sindaco, quale organo locale di protezione civile, attua, avvalendosi delle strutture di protezione civile, le procedure definite nel Piano di protezione civile.

Art. 20 Adempimenti complementari

Al di fuori degli interventi strettamente connessi alla Protezione Civile potranno essere richieste al Gruppo, in circostanze particolari, prestazioni di assistenza al Corpo di Polizia Locale in materia di sorveglianza o sicurezza dei cittadini in occasione di manifestazioni pubbliche (religiose, culturali, sportive, ricreative o di altro genere che prevedano la presenza di numerose persone) ed ogniqualvolta il Sindaco o l'Amministrazione Comunale ne ritengano necessaria la presenza e l'opera a fini istituzionali.

Nei casi regolati dal presente articolo non si applicheranno le previsioni di cui al precedente articolo 12.

Le prestazioni di cui al comma 1° dovranno essere fornite dai Volontari del Gruppo secondo quanto stabilito dall'articolo 11.

Art. 21 Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché nella sede operativa e sede amministrativa di cui all'art.1.

Art. 22 Notificazione del Regolamento

Copia del presente regolamento è notificata al sig. Prefetto della Provincia di Roma, quale Organo di Protezione Civile.

Altra copia è trasmessa al Sig. Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Roma.

Art. 23 Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento sono osservate le norme vigenti in materia di protezione civile, il piano provinciale di protezione civile nonché le direttive che sono emanate dal Comitato Regionale di Protezione Civile e dal Prefetto.

Art. 24 Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dall'8 dicembre 2010.